

FASE DECISORIA

FASE DECISORIA

DISCUSSIONE (in udienza PUBBLICA)

Art. 71. Fissazione dell'udienza

1. La fissazione dell'udienza di discussione deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza, non revocabile, da presentare entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo.
2. La parte può segnalare l'urgenza del ricorso depositando istanza di prelievo.
3. Il presidente, decorso il termine per la costituzione delle altre parti, fissa l'udienza per la discussione del ricorso.

Art. 73. Udienza di discussione

1. Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi.
2. Nell'udienza le parti possono discutere sinteticamente.
3. Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest'ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie.

FASE DECISORIA

DELIBERAZIONE DEL COLLEGIO

Art. 75. Deliberazione del collegio

1. Il collegio, dopo la discussione, decide la causa.
2. La decisione può essere differita a una delle successive camere di consiglio.

Art. 76. Modalità della votazione

1. Possono essere presenti in camera di consiglio i magistrati designati per l'udienza.
2. La decisione è assunta in camera di consiglio con il voto dei soli componenti del collegio.
3. Il presidente raccoglie i voti. La decisione è presa a maggioranza di voti. Il primo a votare è il relatore, poi il secondo componente del collegio e, infine, il presidente. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato il primo a votare è il relatore, poi il meno anziano in ordine di ruolo, e così continuando sino al presidente.

FASE DECISORIA

ATTI DEL GIUDICE

Possono avere 3 diverse FORME:

- **SENTENZE:** provvedimenti collegiali con i quali si definisce in tutto o in parte la controversia.
- **ORDINANZE:** provvedimenti succintamente motivati con cui solitamente vengono assunte misure cautelari , istruttorie o comunque interlocutorie. Solitamente sono collegiali.
- **DECRETI:** provvedimenti monocratici adottati nei casi previsti dalla legge. Sono sempre monocratici, di solito presidenziali.

Art. 33. Provvedimenti

Il giudice pronuncia:

- a) sentenza** quando definisce in tutto o in parte il giudizio;
- b) ordinanza** quando assume misure cautelari o interlocutorie, ovvero decide sulla competenza;
- c) decreto** nei casi previsti dalla legge.

2. Le sentenze di primo grado sono **esecutive**.

3. Le ordinanze e i decreti, se non pronunciati in udienza o in camera di consiglio e inseriti nel relativo verbale, **sono comunicati alle parti** dalla segreteria nel termine di cui all'articolo 89, c. 3.

4. L'ordinanza che dichiara **l'incompetenza indica in ogni caso il giudice competente**.

FASE DECISORIA

SENTENZE

Sentenze definitive: quelle che definiscono del tutto la controversia

Sentenze non definitive: vengono decise solo alcune questioni di merito o di rito rinviando al prosieguo la definizione delle altre questioni

Art. 36. Pronunce interlocutorie

1. Salvo che il presente codice disponga diversamente, il giudice provvede con **ordinanza** in tutti i casi in cui non definisce nemmeno in parte il giudizio.
2. Il giudice pronuncia **sentenza non definitiva** quando decide solo su alcune delle questioni, anche se adotta provvedimenti istruttori per l'ulteriore trattazione della causa.

Art. 35. Pronunce di rito

1. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso:
 - a) **irricevibile** se accerta la tardività della notificazione o del deposito;
 - b) **inammissibile** quando è carente l'interesse o sussistono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito;
 - c) **improcedibile** quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito.
2. Il giudice dichiara **estinto** il giudizio:
 - a) se, nei casi previsti dal presente codice, non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice;
 - b) b) per perenzione;
 - c) per rinuncia.

FASE DECISORIA

SENTENZE

Art. 34. Sentenze di merito

1. In caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda:

a) **annulla** in tutto o in parte il provvedimento impugnato;

b) **ordina** all'amministrazione, rimasta inerte, **di provvedere entro un termine**;

c) **condanna al pagamento di una somma di denaro**, anche a titolo di risarcimento del danno, **all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e dispone misure di risarcimento in forma specifica** ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile. **L'azione di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto è esercitata, nei limiti di cui all'articolo 31, comma 3, contestualmente all'azione di annullamento del provvedimento di diniego o all'azione avverso il silenzio;**

d) nei casi di giurisdizione di merito, **adotta un nuovo atto**, ovvero modifica o riforma quello impugnato;

e) **dispone le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato** e delle pronunce non sospese, compresa la **nomina di un commissario ad acta**, che può avvenire anche in sede di cognizione con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l'ottemperanza.

2. In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati.

...

5. Qualora nel corso del giudizio la **pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta**, il giudice dichiara **cessata la materia del contendere**.

FASE DECISORIA

SENTENZE

Art. 37. Errore scusabile

1. Il giudice può disporre, anche d'ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto.

Art. 74. Sentenze in forma semplificata

1. Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme.

FASE DECISORIA

ASSORBIMENTO DEI MOTIVI

Il **principio della domanda** richiede che il **giudice**, in linea di principio, **esamini tutti i motivi proposti**

Esempio: ricorso articolato in due motivi: eccesso di potere e difetto di motivazione.

Mentre l'accoglimento del primo motivo preclude in modo assoluto all'amministrazione di emanare un atto dal contenuto identico a quello impugnato, l'accoglimento del secondo consente all'amministrazione di reiterare l'atto con una diversa motivazione, depurata dal vizio.

Assorbimento improprio = non rispettoso del principio della domanda

- Accoglimento del difetto di motivazione senza esaminare l'eccesso di potere.

Assorbimento proprio = rispettoso del principio della domanda, quando è consentito da ragioni di ordine logico-giuridico.

- Accoglimento dell'eccesso di potere dichiarando assorbito il difetto di motivazione.

FASE DECISORIA

EFFETTI DELLA SENTENZA DI ANNULLAMENTO

La sentenza di annullamento produce **tre tipi di effetti**:

CADUCATORIO (o di annullamento) – interessi legittimi oppositivi/pretensivi
elimina con effetto retroattivo (*ex tunc*) l'atto e tutti gli effetti da esso prodotti medio tempore, cioè dal momento in cui esso è divenuto efficace

RIPRISTINATORIO – interessi legittimi oppositivi
mira a ricostruire per quanto possibile (ora per allora) la situazione di fatto e di diritto nella quale si sarebbe trovato il ricorrente al momento dell'emanazione della sentenza in assenza dell'atto amministrativo illegittimo

CONFORMATIVO – interessi legittimi oppositivi/pretensivi
crea un vincolo in capo all'amministrazione nel momento in cui, concluso il giudizio, deve riesercitare il potere amministrativo in maniera conforme alla sentenza emanata. A seconda dell'ampiezza dell'effetto conformativo, in capo all'amministrazione possono residuare dunque spazi più o meno ampi in sede di riedizione del potere esercitato.